

Istruzione parentale: indicazioni operative

In questi giorni molti dirigenti scolastici stanno ricevendo richieste di istruzione parentale da parte delle famiglie, richieste in alcuni casi determinate anche dall'esigenza delle stesse di tutelare al meglio i propri figli caratterizzati da condizione di "fragilità".

L'istruzione parentale è prevista nel nostro ordinamento quale possibilità data alla famiglia di provvedere autonomamente all'educazione dei figli, ma è soggetta alle norme che riguardano l'adempimento dell'obbligo scolastico e di quello formativo, così come si sono evolute, a partire dalla Costituzione fino ad oggi.

Poiché nel merito dell'assolvimento dell'obbligo ci sono competenze attribuite anche agli enti locali, anche in questo caso è utile ricordare la normativa che regolamenta l'istruzione parentale richiamando le attribuzioni date ai diversi soggetti.

Le norme che regolano l'istruzione parentale, oltre al TU (D.lgs. 297/1994, art. 109 e segg.), sono l'art. 23 del D.lgs. 62/2017 e il D.lgs. 76/2005, art. 1, comma 4.

TU, art. 111, c. 2: *"I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."*

L'art. 23 del D.lgs. 62/2017 testualmente scrive: *"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare **annualmente** la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti **sostengono annualmente l'esame di idoneità** per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".*

Per quanto riguarda i vincoli: i genitori devono dichiarare di essere in grado di sostenere dal punto di vista economico e tecnico l'onere dell'educazione scolastica dei figli, come scritto nel TU e ribadito dal D.lgs. 76/2005, art. 1, comma 4: *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".*

Sulla vigilanza: è necessario comunicare all'ente locale i nominativi degli alunni in istruzione parentale, in quanto il sindaco del comune di riferimento è tenuto, ai sensi del D.lgs. 297/1994, art. 114, a trasmettere alle scuole l'elenco degli alunni obbligati per età e ad intervenire in caso di elusione dall'obbligo scolastico (e dal diritto-dovere a istruzione e formazione fino ai 18 anni, come successivamente normato).

L'art. 5 del D.lgs 76/2005 riguarda infatti anche la vigilanza e le sanzioni per l'elusione: *"Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative."*

1. *Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:*
 - a. *il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;*
 - b. *il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;*
 - c. *la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;*
 - d. *i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato ...*
2. *In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.*

La sanzione che il sindaco può utilizzare è la multa prevista dall'art. 731 del Codice Penale (che peraltro riguarda solo gli alunni della scuola primaria), ma può operare attraverso i servizi sociali per sollecitare la famiglia ad adempiere ai propri doveri.

Per queste ragioni, nel caso in cui si individuino elementi di valutazione particolari, si suggerisce al dirigente scolastico di allertare l'ente locale perché provveda ad un controllo più puntuale delle condizioni della famiglia e della situazione ambientale.

Alla scuola spetta la verifica annuale tramite l'esame di idoneità che l'alunno deve sostenere.